

## LETONIA

Lo Stato lettone riconosce il **gratuito patrocinio** alle persone che versano in una situazione particolare o che, in ragione dei loro beni e delle loro entrate, non sono in grado di agire a tutela dei propri diritti. Il gratuito patrocinio è accordato in conformità della legge statale sul gratuito patrocinio.

In tali casi, il gratuito patrocinio copre le spese per la redazione degli atti processuali, la consulenza legale nel corso del procedimento e la rappresentanza in giudizio. Nelle controversie transnazionali, oltre all'assistenza succitata, la persona ha anche diritto di beneficiare dei servizi di un interprete, alla traduzione di determinati documenti giudiziali o stragiudiziali o dei documenti presentati dal ricorrente che sono necessari ai fini della definizione della causa nonché, in taluni casi, persino al pagamento delle spese di viaggio per presenziare alle udienze. Lo Stato non copre le spese giudiziali. Tali spese comprendono il contributo statale, il diritto di cancelleria e le spese di procedura, quali gli importi dovuti a testimoni e periti, le spese collegate all'audizione dei testi, le spese relative alla notifica della richiesta del ricorrente e della citazione, ecc. Il giudice, tuttavia, dopo aver considerato le condizioni materiali in cui versa l'interessato, può esonerarlo in tutto o in parte dal pagamento delle spese giudiziali allo Stato o autorizzarlo a pagare a rate.

Estratto da [https://europa.eu/european-union/law/find-legislation\\_it\(2020\)](https://europa.eu/european-union/law/find-legislation_it(2020))